



*Orlandi Falcone Perillo associati*

*Avv. Fabio Orlandi*

*Avv. Andrea Falcone*

*Avv. Carlo Scritto d'Allesse*

*Roma, 28 maggio 2013*

*Avv. Giuseppe Maria Berruti*

*Avv. Michele Fici*

*Avv. Marisa Valente*

*Avv. Alessandro Cassiani*

*Dott. Francesco Massimo Calvari*

*Dott.ssa Alessandra Pilutti*

*Dott.ssa Daniela Caniglia*

Spett.le  
Consiglio Nazionale  
dell'Ordine degli Psicologi

via email

Oggetto: integrazione parere re-iscrizione radiati

Codesto Spettabile Consiglio ha chiesto un'integrazione al parere già reso circa la possibilità di re-iscrizione per un soggetto radiato dall'Ordine.

A tal fine, tenendo fermo quanto già detto e valutate anche le diverse interpretazioni giuridiche pervenute, si integra e specifica quanto segue.

L'art. 26 della L. 56/89 descrive la progressione sanzionatoria per gli illeciti disciplinari commessi dagli iscritti all'albo degli Psicologi; quanto a quelli più gravemente lesivi del decoro professionale, la legge prevede la radiazione dall'albo del professionista; in particolare, al comma 3 della disposizione, si legge "*La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo*"; inoltre, al comma 4 l'articolo citato afferma che "*Chi è stato radiato può a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale*".



## *Orlandi Falzone Perillo associati*

Nel silenzio della norma, dovrà comprendersi in via ermeneutica l'ambito applicativo di tale meccanismo di re-iscrizione all'Albo ed i termini decorsi i quali possa legittimamente domandarsi una nuova iscrizione.

Preliminarmente, si deve rilevare che, in tema di potere sanzionatorio disciplinare, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel sostenere l'ampia discrezionalità da parte dell'Amministrazione nel valutare la gravità del fatto compiuto dal professionista e la tipologia di sanzione da attribuire nel caso concreto (si veda, fra tutte, la sent. Cons. St. n. 7438 del 2010).

In tal senso, l'attività sanzionatoria dell'Amministrazione si differenzia da quella posta in essere dal giudice in sede penale; infatti, il principio di stretta legalità, cardine del diritto penale, cede il passo alla necessaria valutazione caso per caso della sanzione da comminare al professionista riconosciuto colpevole di infrazione disciplinare, in quanto solo l'Amministrazione è titolare del potere di decidere quali siano i comportamenti ritenuti maggiormente lesivi di una data professione, più idonei a minare la fiducia che il cittadino pone in capo al professionista, sempre nell'ottica del perseguimento dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa e nel rispetto dei principi deontologici di quella data professione.

Tale assunto iniziale è confortato, in primo luogo, dalla disposizione normativa di cui all'art. 12 della L. 681/81, secondo la quale i principi generali comuni alle sanzioni penali ed amministrative non trovano applicazione in materia di "*violazioni disciplinari*"; in secondo luogo, dal fatto che anche comportamenti penalmente non rilevanti, ma ritenuti lesivi del decoro e della dignità professionale possono assumere rilevanza ai fini dell'inflizione di una sanzione disciplinare.

A ben vedere, la disposizione di cui al comma 3 L. 56/89, vincolando l'irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione in via automatica e senza istruttoria, rappresenta, quindi, un'ipotesi del tutto eccezionale, come tale non interpretabile estensivamente.

Sulla base di tali premesse, si precisa che analoghe disposizioni in tema di limitazione della potestà sanzionatoria degli Ordini delle professioni sanitarie sono previste dal D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221; in particolare, ai sensi dell'art. 42 del decreto



## *Orlandi Falcone Perillo associati*

citato è prescritta la radiazione di diritto dell' esercente professioni sanitarie "per uno dei reati previsti dal Codice penale negli artt. 446 (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti), 548 (istigazione all'aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni", nonché nel caso di interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, di ricovero in manicomio giudiziario nei casi indicati dall'art. 222, comma 2, c.p. e di applicazione della misura di sicurezza preventiva preveduta dall'art. 215 c.p. Inoltre, si prevede che, ai sensi dell'art. 50, "Il sanitario radiato dall'Albo può essere rescritto, purché siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione". Il meccanismo di radiazione automatica per i medici è previsto, quindi, per ipotesi di reato o altre misure restrittive particolarmente gravi e non conformi al decoro specificamente richiesto per la professione medica a cui si accompagna, al decorrere di un certo periodo, la possibilità di re-iscrizione.

Proprio le norme ora riportate sono state oggetto di un'attenta analisi da parte della giurisprudenza (cfr. Corte Cost. 19 dicembre 1986, n. 270 e Cass. n. 9228 del 1990) la quale ha sostanzialmente avvalorato l'orientamento che vede con disfavore qualsiasi meccanismo di applicazione automatica di sanzioni disciplinari, in quanto il procedimento disciplinare costituisce imprescindibile esigenza del principio di uguaglianza e necessaria occasione di valutazione caso per caso della fattispecie in relazione allo specifico illecito commesso.

Le medesime considerazioni di disfavore ordinamentale ora riportate, possono essere effettuate anche per l'art. 26 comma 3 della L. 56/1989, con l'aggravante che, la norma citata solleva ulteriori dubbi di costituzionalità riguardo alla sua stessa formulazione; infatti, comparando le disposizioni di cui all'art. 42 D.P.R. 221/50 e all'art. 26 comma 3 L. 56/89 esse sembrano divergere per il minore, se non inesistente, grado di tipizzazione delle condotte penali della seconda norma, la quale, infatti, prevede la sanzione disciplinare della radiazione di diritto per reati individuati esclusivamente dal *quantum* di pena previsto, senza alcun cenno alla singola figura di illecito. In tal modo,



## *Officianti Fabroni Perillo associati*

l'articolo in esame sembra prevedere più che una discrezionalità sanzionatoria, un vero e proprio arbitrio circa i casi in cui applicare la più grave sanzione disciplinare.

Ma nonostante, quindi, i molteplici dubbi sulla costituzionalità della norma, e in assenza di qualsiasi pronunciamento da parte della Corte Costituzionale, non è possibile per l'interprete procedere oltre il dato letterale della norma stessa, proponendo l'unica interpretazione (già indicata nel precedente parere) in grado di rispondere non soltanto ad esigenze sistematiche di logica giuridica, ma anche al principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

Si è detto, infatti, che il comma 4 dell'art. 26 L. 56/89 può essere scomposto in due parti: la prima prevede la possibile re-iscrizione a domanda dell'interessato già radiato all'esito di un procedimento al quale, a suo tempo, abbia partecipato; la seconda, riferita ai casi di radiazione *ex lege* (comma 3), che subordina la re-iscrizione non solo alla domanda dell'interessato e al conseguente procedimento, ma anche alla riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

Seguendo tale interpretazione, in primo luogo, vengono in parte salvaguardate le garanzie imprescindibili del giusto procedimento, in quanto la re-iscrizione "può" essere ottenuta solo all'esito di un nuovo procedimento tramite il quale l'Ordine valuti la sussistenza dei presupposti soggettivi, morali e deontologici necessari all'esercizio dell'attività professionale; in secondo luogo, è comunque garantita una progressione sanzionatoria che permetta di rispettare il principio generale dell'uguaglianza costituzionalmente previsto; al contrario, diverse interpretazioni finirebbero per punire più severamente comportamenti rilevanti solo in sede disciplinare rispetto a ipotesi di illecito penalmente considerate.

Infine si precisa che, seguendo tale impostazione, il principio di legalità fondante l'attività amministrativa è ampiamente rispettato, poiché il potere di re-iscrizione è, in entrambi i casi, esplicitamente previsto dalla legge istitutiva della professione all'art. 26 comma 4..

Per quanto attiene alla tempistica per la richiesta di re-iscrizione essa è dettata per i casi *ex lege* dall'aver ottenuto la riabilitazione, solo dopo di essa, infatti potrà prodursi la domanda per l'iscrizione; mentre per gli altri casi la norma nulla dice, procedendo in via



*Orlandi Falzone Perillo associati*

ermeneutica e nel silenzio della norma, in parziale riforma di quanto esposto nel precedente parere, si ritiene più corretta un'interpretazione analogica con la disciplina prevista per le altre professioni sanitarie, secondo cui il termine previsto per la domanda di re-iscrizione non può essere inferiore a "cinque anni dal provvedimento di radiazione" (art. 50 D.P.R. 221/50).

\* \* \*

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti ed integrazioni ed invio cordiali saluti

Avv. Andrea Falzone